



n 121/2021 RG

CORTE D'APPELLO di BRESCIA

Sezione prima civile

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Donato Pianta	Presidente
dott. Giuseppe Magnoli	Consigliere
dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel

ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile n. 121/2021 V.G. promossa con ricorso depositato il
1.4.2021

D A

AGAZZI ANGELO SILVIO

AGAZZI PIETRO

rappresentato e difeso dall'avv. Davide Foppa Vincenzini del foro di
Cremona ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Crema, via
Marazzi n. 8, per delega ex art. 83, III comma, cpc

RECLAMANTE

contro

I.N.P.S.

Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mineo e domiciliato presso
l'Ufficio Legale provinciale dell'Inps in Brescia, via Pietro Bulloni n. 14,
per mandato a margine dell'atto di opposizione avverso l'istanza di
esdebitamento

RECLAMATO

OGGETTO: altri istituti di VG e procedimenti camerali in materia di
fallimento



Visto il ricorso con cui Agazzi Angelo Silvio, Agazzi Pietro, Agazzi Battista, Agazzi Anita e Agazzi Clementina hanno depositato istanza di esdebitazione ex art. 142 L.F.;

Visto il decreto in data 13 gennaio 2021 con il quale il Tribunale di Crema, premesso che nei confronti degli odierni reclamanti, Agazzi Angelo Silvio e Agazzi Pietro, in data 22.11.2013 è stato emesso un provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art 444 c.p.c. con cui sono stati condannati alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa con pena sospesa per il reato di truffa, e che una delle condizioni necessarie perché possa essere concessa l'esdebitazione è che il fallito non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione, ha invitato i predetti ad integrare il ricorso con riferimento al requisito di cui all'art. 142 comma 1 n. 6 LF;

visto il decreto in data 23.3.2021 con cui il Tribunale di Crema, preso atto dell'offerta di pagamento alla persona offesa della somma di euro 1060,80, pari al 2% del credito capitale (euro 53.040,00), rifiutato dalla persona offesa dal reato; rilevato che occorre verificare la sussistenza di tutti i presupposti richiesti per la riabilitazione dall'art. 179 cpc, compreso l'avere adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle; evidenziato che solo dopo il decreto del Tribunale i ricorrenti si sono attivati nei confronti della parte lesa, offrendo una somma irrisoria rispetto al danno riconosciuto, che dalla data della sentenza di patteggiamento nessun interessamento è stato dimostrato al fine di potere adempiere, anche ratealmente, alle conseguenti obbligazioni civili, che i ricorrenti non hanno provato di essersi, neanche dopo la chiusura della procedura, attivati in questo senso, e che la somma offerta non appare congrua, ha rigetto il ricorso.



Letto il reclamo proposto da Agazzi Angelo Silvio e Agazzi Pietro con il quale si chiede la revoca del decreto impugnato e dichiararsi l'inesigibilità nei loro confronti dei debiti concorsuali;

Letta la memoria di costituzione dell'Inps che ha chiesto il rigetto del reclamo

OSSERVA

Con un unico articolato motivo i reclamanti lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 445 cpp in relazione all'art. 142 LF, avendo il Tribunale di Cremona ritenuto necessari i presupposti per la riabilitazione argomentando che *“la riabilitazione è un istituto di diritto penale sostanziale disciplinato dall'art. 179 c.p., le cui condizioni per l'ottenimento sono le stesse, indipendentemente dalla forma processuale attraverso la quale è stata pronunciata la sentenza ... la legge fallimentare richiede espressamente che l'unica ipotesi in cui la condanna per i reati di cui all'art. 142, commi 1, n. 6, non costituisce un ostacolo è quella dell'intervenuta riabilitazione; ... la parificazione dell'estinzione del reato alla riabilitazione... non è, secondo questo tribunale, applicabile tout court nell'ambito dell'esdebitazione, in quanto si ritiene che il legislatore fallimentare, avendo espressamente fatto riferimento esclusivamente alla riabilitazione, abbia ritenuto necessario richiedere l'accertamento dei presupposti ivi sottostanti”*.

A sostegno della doglianza i reclamanti rilevano che l'art. 445 cpp prevede che in caso di sentenza cd di patteggiamento, il reato si estingue e si estingue ogni effetto penale se nel termine di 5 anni l'imputato non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, e che non avendo i reclamanti commesso alcun altro reato nei successivi 5 anni, il reato si è estinto insieme ad ogni effetto penale. A tal proposito richiamano l'opinione consolidata della giurisprudenza secondo cui l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna che consegue alla riabilitazione è perfettamente equivalente alla estinzione di ogni effetto penale che consegue alla estinzione del reato in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, sicchè una volta dichiarata



l'estinzione ex art. 445 cpp, è inammissibile la riabilitazione, e rilevano che le pronunce richiamate nel provvedimento impugnato sono inconferenti. Aggiungono, poi, i reclamanti che la sopravvalutazione del dato letterale dell'art. 142, comma 1, n. 6, LF, operata dal Tribunale, porterebbe a conseguenze irragionevoli e frustranti la ratio della esdebitazione, in quanto se la riabilitazione fosse indispensabile per ottenere l'esdebitazione, tenuto conto dell'effetto di spossessamento del patrimonio del fallito e del breve termine di proposizione dell'istanza ex art. 143 LF, il beneficio potrebbe operare solamente nei confronti di quei soggetti che avessero commesso un reato in un tempo remoto rispetto all'apertura del fallimento, in modo da aver avuto la possibilità di attivarsi per il risarcimento anteriormente all'apertura della procedura. Nel caso di specie, l'acquisto del trattore a seguito del quale è derivato il danno da reato è avvenuto nel settembre 2011, fallimento è stato dichiarato con sentenza del 18.10.2012 e la sentenza di applicazione della pena è stata pronunciata il 22.11.2013, quando gli imputati erano già falliti, sicchè essi erano nella impossibilità giuridica di provvedere a risarcire il danno; inoltre, gli attuali redditi dei reclamanti sono esigui e consentono esclusivamente il mantenimento delle loro famiglia; quanto all'affermazione del Tribunale secondo cui dalla sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. essi non si sarebbero mai interessati ad adempiere le proprie obbligazioni civili, evidenziano che il Tribunale non ha tenuto conto che il fallimento è stato chiuso con decreto del 30.01.2020 e comunicato il 16.3.2020 per cui solo da quest'ultimo momento essi sono rientrati nella disponibilità del loro patrimonio e nonostante le loro esigue disponibilità economiche sono riusciti ad accantonare euro 100,00 mensili, per cui è errata la conclusione del Tribunale in ordine alla irrilevanza dello spossessamento delle disponibilità patrimoniali conseguenti alla dichiarazione di fallimento, non avendo provato di essersi attivati in tal senso neanche dopo la chiusura del fallimento.

Sottolineano, infine, quanto all'entità del risarcimento offerto, che il danno da reato non è stato liquidato e che detratta l'Iva, l'Irap e l'Irpef, il danno



effettivo dovrebbe attestarsi a circa euro 23.000,00, sicchè il risarcimento offerto è pari al 5% e non al 2% del danno effettivo, e che, in ogni caso, non può dirsi irrisorio tenuto conto delle capacità reddituali dei reclamanti e del breve lasso di tempo dalla chiusura del fallimento.

Il reclamo è infondato.

Ai sensi dell'art. 142 LF il fallito può essere ammesso al beneficio della esdebitazione a condizione che sussistano le condizioni in esso espressamente elencate, tra cui, al punto 6) che “non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti *contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività di impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione*”.

L'art. 179 c.p. prevede, quale condizione necessaria per ottenere il beneficio della riabilitazione, che il condannato adempia le obbligazioni civili nascenti dal reato, ivi comprese le spese processuali, fatta salva la prova della impossibilità di procedere al loro inadempimento.

Concorda la Corte con la conclusione cui è giunto il Tribunale secondo cui l'espresso riferimento, contenuto nell'art. 142 LF, esclusivamente alla riabilitazione e non anche alla estinzione del reato, non può che significare che il legislatore fallimentare abbia ritenuto necessario richiedere, per la concessione del beneficio della esdebitazione, l'accertamento dei presupposti previsti per la riabilitazione, tanto che il predetto richiamo alla riabilitazione, in precedenza contenuto nell'art. 145 LF, poi abrogato, è stato ribadito nella nuova formulazione dell'art. 142 introdotta dall'art. 10, co. 1, D.L.vo 12.09.2007 n. 169.

Non appare, infatti, accoglibile la tesi dei reclamanti in ordine alla equivalenza tra la riabilitazione ex art. 178 cp e l'estinzione conseguente a patteggiamento, in quanto ai fini della riabilitazione non è sufficiente la mancata commissione di altri reati, come nel caso di estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.c, ma occorre l'accertamento del completo ravvedimento mantenuto sino al momento della decisione che si sia tradotto anche nella eliminazione, ove possibile,



delle conseguenze civili del reato. Come chiaramente affermato dalla Suprema Corte, infatti, i due istituti sono autonomi, in quanto mentre l'estinzione della pena patteggiata si produce con il solo mancato avveramento della condizione risolutiva nel previsto arco temporale, la riabilitazione viene pronunciata all'esito di un effettivo approdo rieducativo del reso (cfr. Cass. pen. sez. I, 18 giugno 2009 n. 31089. Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III 19.6.2019 n. 4185 e Consiglio di Stato, sent. n. 3067/2018).

Ne discende che, seppure diretti entrambi al conseguimento della cessazione degli effetti penali della condanna, i predetti istituti non sono sovrapponibili, in quanto la prova dell'avvenuta rieducazione del reo può ottenersi solamente con la riabilitazione e non con l'estinzione della pena che opera automaticamente a seguito del solo decorso del tempo.

Ciò posto, si conviene, altresì, con il Tribunale in ordine alla inidoneità della somma di euro 1060,80 offerta alla persona offesa dal reato atteso che, come già evidenziato dal Tribunale, nonostante fosse trascorso quasi un anno dalla chiusura del fallimento, i ricorrenti, odierni reclamanti, non si sono attivati spontaneamente nei confronti della parte lesa, ma solo a seguito del decreto del Tribunale del 13 gennaio 2021 che li ha invitati a provare i presupposti per la riabilitazione, e al solo fine, quindi, di potere ottenere la esdebitazione.

Alla luce di quanto precede, il reclamo va rigettato ed i reclamanti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del reclamato che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo proposto da Agazzi Angelo Silvio e Agazzi Pietro e conferma il decreto impugnato;

condanna i reclamanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di Inps, che liquida in euro 510,00 per la fase di studio, euro 510,00 per la fase introduttiva ed euro 600,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.



Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.

115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

Si comunichi, anche al P.G.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021

Il Presidente

Donato Pianta

